



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 11 DEL 08-03-2020

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 08-03-2020

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 8 MARZO 2020 PER ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI ALLORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3 DEL 8 MARZO 2020 DELLA REGIONE SICILIANA.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di marzo, il Sindaco **BRANCA GIUSEPPE**

ORDINA

L'anno duemilaventi addì otto del mese di marzo, il Vice Sindaco **BRANCA GIUSEPPE** ad integrazione dell'Ordinanza sindacale n. 10 del 8 Marzo 2020

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Siciliana del 8 Marzo 2020 , da intendersi qui integralmente richiamato e riportato, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus;

RILEVATA l'urgente necessità di porre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia;

ORDINA

In ottemperanza a ll'Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Siciliana del 8 Marzo 2020:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 18 marzo 2020 -*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze **dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria**, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori **della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria** deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

DISPONE

altresì, che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Rosolini e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a tutti gli Istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Rosolini nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa, al Commissariato di Polizia di Siracusa; alla Stazione dei Carabinieri di Rosolini; al Comando della P.M. del Comune di Rosolini.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BRANCA GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-03-2020 al 23-03-2020

Lì 08-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MILANA CORRADO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
BRANCA GIUSEPPE